Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Trattamento Economico

N. 132/203-1-2018 di prot. **Roma, 6 giugno 2022**

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 APRILE 2022, N. 57, RECANTE "RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORSE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE "TRIENNIO 2019-2021".

A **COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO DI COMANDO DI STAZIONE (COMPRESO)** **LORO SEDI**

1. Il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 31 maggio 2022 ha pubblicato il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 con il quale è stato recepito l'accordo sindacale e il provvedimento di concertazione per il rinnovo del rapporto di lavoro per il personale non dirigente delle Forze di polizia, per il triennio 2019-2021.

2. Con l'entrata in vigore del predetto provvedimento è possibile procedere al pagamento, con lo statino di giugno, del trattamento economico:
   - fisso, stipendio (dal 1° gennaio 2019) e Indennità Mensile Pensionabile (dal 1° febbraio 2021);
   - accessorio, relativamente all'adeguamento ai nuovi valori degli istituti già esistenti (tra cui, compenso per lavoro straordinario, indennità di presenza notturna e festiva, di compensazione, di rischio).

   In merito alla voce "una tantum 2019, 2020 e 2021", alle nuove indennità e agli arretrati dell'accessorio, si precisa che la corresponsione è subordinata al perfezionamento delle correlate procedure contabili nonché all'operatività delle relative risorse.

3. Il testo del provvedimento, unitamente ad un riepilogo degli istituti, è consultabile sul sito *intranet*, nell'area tematica "*Legislazione/Trattamento economico*".

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Mario Cinque)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 20 APRILE 2022, N. 57, RECANTE IL

"RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE"

Triennio 2019 – 2021

RIEPILOGO DEGLI ISTITUTI

INDICE

ISTITUTI ECONOMICI FISSI

ISTITUTI ECONOMICI ACCESSORI
(ADEGUAMENTO/INCREMENTO INDENNITÀ)

ISTITUTI ECONOMICI ACCESSORI
(ISTITUZIONE NUOVE INDENNITÀ)

ISTITUTI NORMATIVI

TABELLE ANNESSE

1. STIPENDIO PARAMETRALE;
2. INDENNITÀ MENSILE PENSIONABILE;
3. STRAORDINARIO;
4. INDENNITÀ DI RISCHIO.

ISTITUTI ECONOMICI FISSI

- *Stipendio parametrale*

2019 valore parametrale da € 178,05 (*ultimo contratto*) a € 179,30.

Il nuovo valore da diritto alla corresponsione di arretrati, al netto della vacanza contrattuale già corrisposta per il 2019, compresi tra € 71,72 (Capitano) e € 50,17 (Carabiniere).

2020 valore parametrale a € 179,50;

Il nuovo valore da diritto alla corresponsione di arretrati, al netto della vacanza contrattuale già corrisposta per il 2020, compresi tra € 33,22 (Capitano) e € 23,25 (Carabiniere).

dal 2021 valore parametrale a € 183,15 (**Anx. 1** - tabella);

E' il valore a regime da applicare ai parametri stipendiali di riferimento. Oltre agli arretrati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, determina aumenti mensili (per 13 mensilità) compresi tra € 63,96 (Capitano) e € 44,73 (Carabiniere).

- *Assegno una tantum*

Oltre ai citati incrementi, è prevista l'attribuzione di un assegno, da corrispondere per una sola volta, pari a € 31,89 per il 2019, a € 306,07 per il 2020 e a € 46,16 per il 2021.

- *Indennità mensile pensionabile* (**Anx. 2** - tabella).

I nuovi importi (+7,44%), corrispondono ad incrementi mensili compresi tra € 64,59 (Capitano) e € 39,56 (Carabiniere). Gli arretrati competono dal mese di febbraio 2021.

- *incremento assegno di funzione per gradi apicali*

L'assegno funzionale, storicamente legato a determinate soglie di anzianità di servizio e al grado rivestito, è incrementato, a decorrere dal 2022, di un importo pari a € 12,00 annui per il personale con il grado di Luogotenente "carica speciale", di Brigadiere Capo, dopo quattro anni dall'attribuzione della "qualifica speciale" e di Appuntato Scelto, dopo quattro anni dall'attribuzione della "qualifica speciale".

ISTITUTI ECONOMICI ACCESSORI

Adeguamento o incremento a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022

- *fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali* (risorse residue del contratto).

  Le risorse da destinare al FESI sono incrementate, a decorrere dall'anno 2022, di € 367.793.

- *lavoro straordinario* (**Anx. 3** - tabella).

  Incrementi medi pari a € 0,38/ora per lo straordinario feriale diurno, € 0,43/ora per quello notturno feriale/festivo diurno e € 0,50/ora per il notturno festivo.

- *Compenso forfetario d'impiego*

  Le misure del compenso sono state incrementare di € 2,00 giornaliere, per le fasce d'impiego da lunedì a venerdì e di € 4,00 per l'impiego nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

- *trattamento di missione*

  È stato rideterminato l'importo:

  - dell'indennità giornaliera di missione da € 20,45 a € 24,00;
  - massimo rimborsabile per ciascun pasto fruito in missione da € 22,26 a € 30,55 (€ 61,10 per 2 pasti), allineandolo a quello già previsto per il personale dirigente.

- *orario di lavoro [indennità di compensazione]*

  L'indennità di compensazione, corrisposta allorquando, per sopravvenute esigenze di servizio, il riposo settimanale viene annullato entro le 48 ore dalla fruizione, è stata incrementata da € 8,00 a € 12,00.

- *indennità di rischio* (**Anx. 4** - tabella)

  L'indennità di rischio è corrisposta agli operatori subacquei, da € 0,90 a € 4,65/ora, in relazione alla profondità massima raggiunta, al tipo di miscela e saturazione richiesta.

  Compete altresì, con importi variabili da € 0,80 a € 2,30 per ogni giorno di effettivo impiego (in relazione all'attività e al relativo al gruppo di pertinenza), al personale militare che svolge prestazioni lavorative soggette a continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale indicate secondo le modalità stabilite dalla Direzione di Amministrazione (circ. prot. 6/1/403 del 17 ottobre2016).

➢ *indennità di impiego operativo - aeronavigazione, volo, imbarco*

È stato incrementato l'importo dell'indennità :

- supplementare mensile per incursori subacquei (dal 180% al 190% dell'indennità operativa di base);
- supplementare giornaliera di *fuori sede* per gli equipaggi delle motovedette d'altura (da 180% al 280% dell'indennità operativa di base, con riduzione del tempo minimo di navigazione da 8 a 4 ore);

➢ *indennità di presenza*

È stato incrementato l'importo dell'indennità di presenza:

- oraria notturna, da € 4,10 a € 4,30, per l'impiego nella fascia temporale dalle 22:00 alle 06:00;
- festiva, da € 12 a € 14, per l'impiego in giorno festivo.

ISTITUTI ECONOMICI ACCESSORI

Istituzione di nuove indennità a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022

- *indennità per servizio aviolancistico*

Indennità giornaliera pari a € 15,00, da corrispondere al personale che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico (in addestramento e operazioni), è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, *drop zone safety officer* o *departure airfield control*.

- *indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza*

Al personale in servizio presso:

- i Comandi Provinciali, Infraprovinciali e le Stazioni dell'organizzazione territoriale;
- i Reparti dell'organizzazione Mobile a supporto di quella territoriale;
- i Reparti per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare,

impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio (pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni disimpegnati indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento), compete per ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennità nella misura di:

- € 5,00, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59;
- € 10,00, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00.

L'indennità è riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonché a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei sopra citati servizi, purché formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale.

- *indennità cybersecurity*

Tale indennità è corrisposta:

- al personale impiegato nei servizi di sicurezza e protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma dei Carabinieri, in possesso di qualifiche professionali nel settore *cyber* ed in forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica del Comando Generale e del Polo di telematica del Centro

Nazionale Amministrativo, nonché a quello in servizio presso il Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa;

- nella misura pari a € 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego nell'incarico.

➢ *indennità per il personale in servizio presso il Nucleo Carabinieri Campione d'Italia*

L'indennità è:

- pari all'assegno di confine (L.425/1989), dovuto al personale del pubblico impiego che svolge servizio nei territori di confine della nazione;
- corrisposta, mensilmente, in relazione al carico familiare e alla fascia di appartenenza (grado rivestito e anzianità), per un importo da € 1.030,95 a € 2.968,87;

➢ *indennità mensile per artificieri*

Indennità, pari a € 100,00/mese, corrisposta al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore *improvised explosive device disposal* (IEDD), *conventional munitions disposal* (CMD) o *explosive ordnance disposal* (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta.

➢ *indennità per soccorritori alpini*

È corrisposta, nella misura di € 6,00/giorno, per i servizi esterni - di durata non inferiore a tre ore - svolti dal personale abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in montagna, impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in zone montane e effettivo presso:

- il Centro addestramento alpino e i suoi distaccamenti;
- i Reparti di intervento montano;
- gli Squadroni eliportati cacciatori;
- le Squadre di soccorso alpino/del servizio cinofili specializzato in soccorso alpino.

La predetta indennità compete anche al personale in possesso della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.

➢ *indennità di impiego operativo – pilotaggio APR*

Indennità mensile:

- che sarà corrisposta esclusivamente al personale in possesso della qualifica di operatore sensore APR (*aeromobili a pilotaggio remoto*, cd. droni) di peso pari o superiore a 25 kg;

- pari al 170% dell'indennità d'impiego operativo di base [da € 614,09 (Carabiniere) a € 1025,33 (Capitano)].

ISTITUTI GIURIDICI

➢ *licenza e riposo solidale*

Il personale può cedere - a titolo gratuito - la licenza speciale/ordinaria maturata ed eccedente le quattro settimane annue (20 o 24 gg a seconda dell'articolazione dell'orario di servizio su cinque o sei gg settimanali):

- ad altri militari, al fine di consentire di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute in cui versano necessitano di cure costanti;
- nella misura massima di 30 gg per ogni domanda, reiterabile fino a un massimo di 120 gg annui, con modalità che saranno definite entro 90 giorni dall'entrata in vigore del dPR di recepimento del provvedimento di concertazione, previo parere del COCER.

➢ *trattamento economico di trasferimento* (deposito mobili, rimborso € 1.000, massimo 3 mesi)

Al personale trasferito d'autorità che abbia titolo all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, ma che non lo possa occupare in quanto temporaneamente indisponibile (per cause non riconducibili al medesimo personale), compete il rimborso degli oneri sostenuti per il deposito di mobili e masserizie presso terzi, nelle *more* dell'effettiva consegna dell'alloggio di servizio.

➢ *tutela della genitorialità*

Oltre a quanto già previsto per i militari genitori di figli minori, è stato:

- esteso l'esonero della sovrapposizione completa dell'orario di servizio ai genitori (e non più, quindi, solo ai coniugi) dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età, per consentire una più agevole gestione dei minori provvedendo alle materiali esigenze degli stessi;
- precisato che:
  - il divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico o all'estero per più di una giornata il personale con figli di età inferiore a tre anni, senza il consenso dell'interessato, si applichi qualora lo stesso abbia proposto,

alternativamente, istanza per essere esonerato dai turni o servizi continuativi ovvero dai turni o servizi notturni o dalla sovrapposizione dei turni o servizi;

- l'esonero a domanda dal servizio notturno deve essere riconosciuto al personale che assiste effettivamente un soggetto disabile in situazione di gravità;

- introdotto il diritto per:
  - i genitori di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (cd. sindrome DSA), di usufruire di orari di lavoro flessibili per consentire l'assistenza ai figli nelle attività scolastiche a casa;
  - il militare padre, di fruire di due giorni di licenza straordinaria non computabile nella prima settimana di vita del bambino.

➢ *licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere*;

La vittima di violenza di genere, inserita nei percorsi di protezione, ha diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo di tempo pari a novanta giorni nell'arco di tre anni, da fruire in forma giornaliera, con diritto alla corresponsione - in forma integrale - del trattamento economico fisso e continuativo. Il periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della 13esima mensilità.

➢ *licenza straordinaria per congedo parentale*

La fruizione della licenza straordinaria per congedo parentale a retribuzione ridotta (30%) o senza retribuzione non incide più sul computo della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità spettanti nell'anno di fruizione.

➢ *licenza per aggiornamento scientifico*

Al personale tenuto al rispetto di obblighi formativi e al mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, è riconosciuta una licenza straordinaria, nella misura di 8 gg annui computabili nel limite dei 45 gg, per consentire l'aggiornamento scientifico qualora allo stesso non provveda l'Amministrazione in proprio o attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.

ANNESSO 1

STIPENDIO PARAMETRALE A REGIME DAL 2021

Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	*Parametri*	*Incrementi mensili lordi*	*Stipendi annui lordi (12 mensilità)* *valore parametro € 183,15*
		Euro	*Euro*
Capitano	150,50	63,97	27.564,08
Tenente	148,00	62,90	27.106,20
Sottotenente	136,75	58,12	25.045,76
Luogotenente "carica speciale"	148,00	62,90	27.106,20
Luogotenente	143,50	60,99	26.282,03
Maresciallo Maggiore (8 anni nel grado)	140,00	59,50	25.641,00
Maresciallo Maggiore	137,50	58,43	25.183,13
Maresciallo capo	133,50	56,73	24.450,53
Maresciallo ordinario	131,00	55,68	23.992,65
Maresciallo	124,75	53,02	22.847,96
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	55,68	23.992,65
Brigadiere capo (4 anni nel grado)	125,75	53,44	23.031,11
Brigadiere capo	124,25	52,81	22.756,39
Brigadiere	121,50	51,63	22.252,73
Vice Brigadiere	116,75	49,62	21.382,76
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	51,63	22.252,73
Appuntato scelto (5 anni nel grado)	117,00	49,72	21.428,55
Appuntato scelto	116,50	49,51	21.336,98
Appuntato	112,00	47,60	20.512,80
Carabiniere scelto	108,50	46,11	19.871,78
Carabiniere	105,25	44,73	19.276,54

ANNESSO 2

INDENNITÀ MENSILE PENSIONABILE

le misure dell'indennità pensionabile sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	*Incrementi mensili lordi*	*Importi mensili lordi*
	Euro	*Euro*
Capitano	64,59	932,67
Tenente	63,92	923,12
Sottotenente	61,41	886,79
Luogotenente "carica speciale"	63,23	913,13
Luogotenente	63,23	913,13
Maresciallo Maggiore (8 anni nel grado)	62,50	902,50
Maresciallo Maggiore	62,50	902,50
Maresciallo capo	59,82	863,80
Maresciallo ordinario	57,96	836,98
Maresciallo	56,14	810,72
Brigadiere capo "qualifica speciale"	57,69	833,08
Brigadiere capo (4 anni nel grado)	57,69	833,08
Brigadiere capo	57,69	833,08
Brigadiere	54,44	786,21
Vice Brigadiere	54,19	782,53
Appuntato scelto "qualifica speciale"	49,32	712,20
Appuntato scelto (5 anni nel grado)	49,32	712,20
Appuntato scelto	49,32	712,20
Appuntato	45,13	651,70
Carabiniere scelto	41,92	605,36
Carabiniere	39,56	571,26

ANNESSO 3

STRAORDINARIO

le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2021		*Feriale*	*Notturno o festivo*	*Notturno festivo*
Gradi ed equiparati	*Parametri*	*Euro*	*Euro*	*Euro*
Capitano	150,50	16,11	18,22	21,02
Tenente	148,00	15,85	17,93	20,69
Sottotenente	136,75	14,64	16,57	19,11
Luogotenente "carica speciale"	148,00	15,85	17,93	20,69
Luogotenente	143,50	15,37	17,39	20,06
Maresciallo Maggiore (8 anni nel grado)	140,00	14,99	16,96	19,56
Maresciallo Maggiore	137,50	14,72	16,64	19,20
Maresciallo capo	133,50	14,30	16,18	18,66
Maresciallo ordinario	131,00	14,02	15,86	18,30
Maresciallo	124,75	13,36	15,11	17,43
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	14,02	15,86	18,30
Brigadiere capo (4 anni nel grado)	125,75	13,47	15,24	17,58
Brigadiere capo	124,25	13,31	15,06	17,37
Brigadiere	121,50	13,01	14,72	16,98
Vice Brigadiere	116,75	12,50	14,14	16,31
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	13,01	14,72	16,98
Appuntato scelto (5 anni nel grado)	117,00	12,53	14,17	16,35
Appuntato scelto	116,50	12,48	14,12	16,29
Appuntato	112,00	11,99	13,56	15,65
Carabiniere scelto	108,50	11,62	13,15	15,17
Carabiniere	105,25	11,28	12,76	14,72

ANNESSO 4

INDENNITÀ DI RISCHIO

a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

GRUPPO	*Importo (in euro)*
I	2,30
II	2,00
III	1,50
IV	0,90
V	0,80

b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	*Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:*			*Indennità per ogni ora di immersione in saturazione (in euro)*
	Aria	*Miscele sintetiche*	*Ossigeno*	
0 – 12	1,86	2,46	3,72	0,90
13 - 25	2,46	3,72	5,25	1,23
26 - 40	3,09	5,25		1,53
41 - 55	4,62	6,81		1,86
56 - 80	7,74	9,27		2,16
81 - 110	9,27	10,83		2,46
111 – 150		12,39		3,09
151 – 200		13,95		3,87
oltre 200		15,48		4,65